Svolgimento del processo

Con sentenza 31 luglio 1991, il Tribunale di Avezzano condannò la Provincia dell'Aquila a corrispondere a Maria D'Agostini la somma di lire 10.260.000 a titolo di risarcimento dei danni da occupazione appropriativa.

Il giudizio di appello venne interrotto per la dichiarata (18 gennaio 2000) morte dell'appellata Maria D'Agostini e riassunto dai di lei eredi, Matteo e Marco Mattei, i quali chiesero dichiararsene l'estinzione in ragione dell'inutile decorso del termine perentorio stabilito dall'art.305 c.p.c. La Provincia appellante si oppose e domandò a sua volta dichiararsi interrotto il processo ai sensi dell'art.301 c.p.c. perché, sin dal 1° gennaio 1999 (e quindi prima della dichiarazione della morte della D'Agostini), il suo precedente procu-

ratore-dipendente, iscritto nello speciale albo annesso all'albo professionale era cessato dal servizio, perdendo lo *ius postulandi*.

Tale tesi fu accolta dalla Corte dell'Aquila, che, con sentenza non definitiva dell'11 febbraio 2003, dichiarò la nullità di tutti gli atti processuali compiuti dopo il 1° gennaio 1999, inclusa la consulenza tecnica disposta con ordinanza collegiale del 17 novembre 1998, ordinandone la rinnovazione.

Della sopra compendiata sentenza, gli eredi D'Agostino hanno chiesto la cassazione con ricorso sostenuto da due motivi, resistiti con controricorso dalla Provincia dell'Aquila.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 301, comma 1, c.p.c. Assimilando la cancellazione dall'albo speciale degli avvocati ai casi di impedimento ivi tassativamente previsti, la corte abruzzese avrebbe illegittimamente interpretato in via analogica o estensiva l'art. 301, comma 1, c.p.c., costituente norma di natura eccezionale in quanto disciplinante una fase anomala del processo. Se fosse giusta la tesi della corte d'appello, la p.a. godrebbe di una tutela illimitata e

avrebbe il potere di far rimanere pendente *ad libitum* il termine per la riassunzione del processo, il tutto a scapito della controparte, che potrebbe ignorare il collocamento a riposo del procuratore avverso. La giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza è applicabile nel solo caso in cui la cancellazione volontaria dall'albo degli avvocati sia rimasta sconosciuta al cliente, laddove, nel caso in ispecie, la stessa Provincia ha disposto il pensionamento del suo avvocato, conoscendo così tutte le conseguenze anche di carattere processuale derivatene.

Con il secondo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 305 c.p.c. La corte ha fatto decorrere il termine per la prosecuzione del processo, ritenuto interrotto ex lege l'1 gennaio 1999, dalla costituzione della Provincia nel processo riassunto, sul rilievo che, prima di tale momento, non era intervenuta alcuna comunicazione o notificazione della perdita dello *ius postulandi* in capo al vecchio procuratore né era stata prodotta alcuna certificazione che riguardasse siffatto evento. Ma la necessità di una formale comunicazione del presunto evento interruttivo non può riguardare la parte che lo ha volontariamente determinato, la quale ne ha conoscenza

legale fin dall'origine. Inoltre, proprio l'automatica cancellazione della iscrizione dall'albo speciale dell'avvocato dipendente, conseguita per legge alla cessazione del rapporto di lavoro, dimostra che la Provincia sin dall'inizio era consapevole del venir meno dello *ius postulandi* del difensore in tutti i processi da essa sostenuti. D'altro canto, sarebbe singolare pretendere, come sembra fare la corte, che gli appellati fossero tenuti a notificare alla Provincia, che ne avrebbe dovuto fornire la certificazione, l'avvenuto collocamento a riposo dell'avv. De Felice. Per di più, la prova della consapevolezza dell'avvenuto pensionamento è stata fornita dal certificato allegato alla comparsa di costituzione del nuovo procuratore della Provincia e qualificabile a buon diritto come la confessione giudiziale della conoscenza, da parte dell'ente, dell'evento sin dalla data (1° gennaio 1999) in cui si è verificato.

Il primo motivo si rivela infondato.

La non tassatività della elencazione delle cause di interruzione contemplate dall'art. 301 c.p.c. e in particolare l'assimilabilità alla radiazione della cancellazione dall'albo speciale degli avvocati è ormai principio pacificamente acquisito alla giurisprudenza di

legittimità. Come noto, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, risolvendo con la sentenza n. 10284 del 1996 il contrasto formatosi nella precedente giurisprudenza in ordine alla tassatività delle cause di interruzione del processo elencate dall'art. 301 c.p.c., comma 1, con particolare riferimento all'ipotesi di cancellazione dell'avvocato dall'albo - nel cui ambito si collocava l'ulteriore questione se causa di interruzione del processo fosse la sola cancellazione non volontaria - hanno escluso che l'elencazione in discorso sia segnata da tassatività ed hanno chiarito che la cancellazione dall'albo, anche volontaria, comportando il venir meno di un *munus publicum* indissolubilmente connesso con il dato formale della iscrizione all'albo, e quindi determinando la decadenza dall'ufficio di procuratore e di avvocato, fa venir meno lo *ius postulandi* per un causa equiparabile a quelle indicate nella norma richiamata, con la conseguente mancanza di legittimazione di quel difensore a compiere o ricevere atti processuali (vedi, in tal senso, Cass. nn. 12294/2001, 7577/1999).

Per quanto più specificamente attiene alla fattispecie in esame, con sentenza n. 3143 del 1999 questa Suprema Corte ha affermato che gli avvocati e procura-

tori dipendenti di enti pubblici ed iscritti nell'albo speciale annesso all'albo professionale sono abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera e che pertanto la cessazione del rapporto di impiego, determinando il venir meno dello status professionale necessario all'esercizio del patrocinio, e quindi della legittimazione a compiere e a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell'ente, comporta la perdita dello *ius postulandi* per una causa equiparabile a quelle elencate dall'art. 301, comma 1, c.p.c. (cfr. Cass. nn. 21048/2007, 11521/2007, 18090/2004, 450/2000, 363/2000, 3143/1999). Il rapporto di patrocinio che si instaura tra l'ente pubblico e l'avvocato in servizio presso l'ufficio legale dell'ente in qualità di lavoratore dipendente, il quale trova la propria origine e causa giuridica nel rapporto di impiego, non è, in altri termini, assimilabile a quello che sorge dal contratto di prestazione d'opera professionale stipulato tra il professionista e il cliente, che è invece regolato dalle norme ordinarie sul mandato; atteso, invero, che la prestazione del patrocinio legale dell'ente costituisce oggetto specifico dell'attività lavorativa dell'avvocato dipendente, la disciplina del mandato de-

fensionale dettata in via generale dal codice di rito e dalla legge professionale deve essere integrata e coordinata con la normativa regolatrice del rapporto di impiego, onde le cause e il momento di cessazione di detta opera non sono determinati dalla volontà delle parti che liberamente decidano di risolvere il contratto, unilateralmente o per mutuo consenso, ma sono inscindibilmente connessi alle vicende del rapporto di impiego, assunto come unica fonte dell'incarico e dell'obbligazione lavorativa del dipendente, sinallagmaticamente correlata al diritto del medesimo alla retribuzione.

Correttamente, pertanto, la pronuncia impugnata ha ritenuto che il collocamento a riposo dell'originario difensore della Provincia alla data del 1° gennaio 1999 avesse comportato il venir meno dello *ius postulandi* in relazione a tutte le cause al medesimo affidate, e quindi l'interruzione *ex lege* del processo alla stessa data, con la conseguente nullità degli atti compiuti successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo (vedi, sul punto, Cass. n. 3623/2004).

Anche il secondo motivo si rivela privo di fondamento.

Costituisce giurisprudenza da tempo consolidata

presso questa Corte che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 1967 - la quale ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 305 c.p.c. per la parte in cui faceva decorrere dalla data di interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione anche nei casi regolati dall'art. 301 c.p.c. - e delle successive sentenze della stessa Corte n. 178 del 1970, n. 159 del 1971 e n. 36 del 1976, l'art. 305 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo, interrotto per morte o per impedimento del difensore, decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui lo stesso evento è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione in forma legale, ossia attraverso una dichiarazione, notificazione o certificazione, non essendo sufficiente la conoscenza altrimenti acquisita dalla stessa parte (vedi, tra le altre, Cass. nn. 11162/2003, 6654/2003, 440/2002, 14691/1999). Né può dubitarsi che l'esigenza della conoscenza legale si configuri sia in relazione alla parte estranea all'evento interruttivo sia con riguardo alla parte da detto evento coinvolta, atteso che - come ha rilevato la Corte Costituzionale nella prima delle

richiamate pronunce - il sistema deve essere considerato in modo globale, cioè non solo per quanto giova al soggetto rimasto privo di procuratore, ma anche per quel che gli nuoce: ciò vale a dire che una interpretazione della norma costituzionalmente orientata nel senso del bilanciamento degli interessi in conflitto impone di non ritenere sufficiente che mediante l'interruzione automatica la parte sia preservata dal rischio del compimento di attività processuale in suo danno, occorrendo anche, per la piena tutela del suo diritto di difesa, che detta parte sia posta al riparo dal pericolo che, persistendo la sua ignoranza, maturino preclusioni a suo carico.

Sulla scorta dei cennati principi, in fattispecie del tutto analoga a quella in esame questa Suprema Corte, con sentenza n. 2340 del 1996, ha escluso che, in caso di morte del procuratore appartenente all'ufficio legale dell'ente pubblico rappresentato in giudizio, possa attribuirsi rilievo alla conoscenza dell'evento acquisita dall'ente attraverso l'organizzazione dei propri uffici.

Dei richiamati principi la sentenza impugnata ha fatto puntuale applicazione, correttamente individuando il momento di conoscenza legale, da parte della Provin-

cia, dell'evento interruttivo della cessazione dall'impiego del proprio difensore - con il conseguente venir meno dello *ius postulandi* - e quindi di decorrenza del termine per la riassunzione, nella data in cui l'ente territoriale, costituendosi in giudizio con un nuovo difensore, aveva dedotto la cessazione dal servizio dell'avvocato De Felice e prodotto la relativa certificazione.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di questo giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2008

Il Consigliere estensore — Il Presidente

Dott. Sergio Del Core — Dott. Giovanni Losavio

IL CANCELLIERE
Alfonso Madafferi

Depositato in Cancelleria
il 23 LUG. 2008
IL CANCELLIERE